



CITTA' DI ALESSANDRIA
Area Sicurezza
Servizio Impiantistica Pubblicitaria

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 121 del 23.12.1994
Modificato con deliberazioni C.C. n. 137 del 21.12.1998, n. 87 / 243 del 19.07.2005 e n. 20/33/66
Del 02/03/2017

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Categoria delle località e maggiorazioni
- Art. 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- Art. 5 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 6 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 7 Data di presentazione degli atti
- Art. 8 Funzionario responsabile

CAPO II: IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 9 Tipologia e quantità degli impianti
- Art. 10 Ripartizione degli impianti
- Art. 11 Piano generale degli impianti
- Art. 12 Impianti privati per le affissioni dirette
- Art. 13 Autorizzazioni
- Art. 13 bis Autorizzazioni e utilizzo degli spazi riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507
- Art. 13 ter Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 14 Anticipata rimozione
- Art. 15 Divieti e limitazioni
- Art. 16 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- Art. 17 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 18 Pubblicità effettuata su spazi comunali
- Art. 19 Spazi privati per le affissioni

CAPO III: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 20 Norma di rinvio
- Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 22 Pubblicità effettuata con veicolo in genere
- Art. 23 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 24 Pubblicità sonora

CAPO IV: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 25 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 26 Norma di rinvio
- Art. 27 Richiesta del servizio
- Art. 28 Modalità per le affissioni
- Art. 29 Rimborso dei diritti pagati

CAPO V: DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Riscossione
- Art. 32 Prescrizione

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 Norma di rinvio
- Art. 34 Norma transitoria
- Art. 35 Entrata in vigore
- Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n' 507 e, anche mediante l'invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 21 ottobre 2001 (85.438 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Alessandria, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe III [^].

ART. 3

Categoria delle località e maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Alessandria sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'allegato "A", annesso al presente Regolamento, dandosi atto che le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, ed hanno una superficie complessiva non superiore al trentacinque per cento (35 %) di quella dei centri abitati comunali come delimitati con apposita delibera del Consiglio, e che la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni di contenuto commerciale, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.
3. Alla categoria speciale e' applicata la maggiorazione fino al centocinquanta per cento (150 %) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi

carattere commerciale.

4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

ART. 4

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il Comune di Alessandria gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, a mezzo di un Concessionario iscritto all'Albo del Ministero delle Finanze di cui all'art. 32 del Decreto legislativo n. 507/93, oppure mediante affidamento diretto ad apposita Azienda Speciale Comunale, ovvero a società per azioni partecipata dall'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 113 del T.U. EE.LL. (approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e dell'art. 52 del D. Lgs. 507/93. Questo è inteso, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

ART. 5

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune di Alessandria con apposito atto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente o del diverso termine previsto da Legge dello Stato per l'approvazione del Bilancio di previsione.

ART. 6

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 comma 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 ivi compreso l'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento Comunale.

ART. 7

Data di presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento e' quella *di* assunzione dell'atto medesimo a protocollo del servizio.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

ART. 8

Funzionario responsabile

1. Il concessionario o affidatario del servizio designa un funzionario responsabile, il quale svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, rappresenta il Comune in sede contenziosa e partecipa, qualora necessario, al dibattimento processuale.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 9

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel Regolamento comunale riguardante: "Disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 85.438 unità registrata al 21/10/2001, non deve essere inferiore a mq 1.800, pari a 2.570 fogli del formato 70 x 100. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Alessandria – Servizio pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti, o qualora nell'anno precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una delle categorie di territorio, in relazione alle effettive necessità.

ART. 10

Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.
3. La superficie pari al 10% della superficie totale degli impianti di impianti di pubblica affissione comunale è riservata ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e cioè:
 - a) lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
 - b) comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) soggetti che, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, realizzano attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.
4. Il Comune, tramite il proprio concessionario / affidatario del servizio, individua gli impianti destinati alla affissione gratuita riservata di cui al comma 3, assegnando a ciascuno una cimasa identificativa e una numerazione.
5. Per gli spazi riservati di cui al precedente comma 3 del presente articolo, il Comune non fornisce personale per l'affissione. La persona fisica che abbia fatto richiesta degli spazi suddetti, effettua a propria cura e spese l'affissione, con esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 11

Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari vigente è stato approvato con deliberazione C.C. N. 60 / 83 / 107028 del 10 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni al quale si rinvia per la specifica normativa.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla

pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall' art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

4. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato, aggiornato o modificato entro il 31 marzo di ogni anno, con decorrenza dall'anno in corso, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 12

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 10, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 11, comma 2, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione e' disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuta al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione e simili).

ART. 13

Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione a collocazione di appositi mezzi, e' sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale indicato nell' art. 9, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data dal Comando di Polizia Municipale, il quale indicherà le prescrizioni a cui attenersi.
3. L'autorizzazione comunale e' implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/a acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in

osservanza della normativa vigente.

4. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'articolo 14, comma 4 - septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni con la legge 9 agosto 1986 n. 488 nonché l'installazione di impianti pubblicitari lungo le sedi ferroviarie quando gli stessi siano visibili dalle strade comunali.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune nonché sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 13 bis

Autorizzazioni e utilizzo degli spazi riservati ai soggetti
di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507

1. Le autorizzazioni per le affissioni su spazi riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, come previsto dal precedente art. 10, comma 3 del presente Regolamento, sono rilasciate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che deve essere annotata su apposito registro cronologico.
2. L'Amministrazione, o il concessionario / affidatario del servizio delle pubbliche affissioni, mette a disposizione dell'utenza l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione delle quantità già affisse.
3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al richiedente entro tre giorni dalla richiesta.
4. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni deve essere esposto l'elenco degli spazi destinati alle affissioni di cui all'art. 10, comma 3 ed il registro cronologico delle richieste.
5. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio preposto al servizio di pubbliche affissioni dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti e deve contenere:
 - a) le generalità della persona fisica richiedente;
 - b) L'esatta indicazione del soggetto per conto del quale intende affiggere i manifesti;
 - c) la descrizione dei manifesti;
 - d) la quantità di manifesti;
 - e) la durata dell'affissione.
6. L'Ufficio preposto, verificata la disponibilità degli spazi, rilascia l'autorizzazione ad affiggere manifesti sugli impianti di cui all'art. 10, comma 3 entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, apponendo sui manifesti il timbro con la data di scadenza dell'affissione.

7. L'affissione autorizzata non potrà avere una durata superiore a dieci giorni e potrà riguardare un numero massimo di cinquanta manifesti.

ART. 13 ter

Obblighi e responsabilità del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ad affiggere manifesti negli spazi riservati, di cui all'art. 10, comma 3, ha l'obbligo di:
 - a) Provvedere al versamento dei diritti di segreteria del servizio per un importo pari a € 2,00 per ogni periodo di affissione richiesto;
 - b) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno utilizzati per l'affissione gratuita dei propri manifesti;
 - c) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) Provvedere alla rimozione dei manifesti alla scadenza, in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'affissione o di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.
2. Il titolare di cui al comma 1 è altresì responsabile dei danni arrecati agli impianti per effetto o in conseguenza delle proprie affissioni.

ART. 14

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato *non* ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 15

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è autorizzata di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, qualora

la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:

- a) motivi di sicurezza pubblica;
- b) motivi di carattere igienico o sanitario;
- c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.

Per le richieste concernenti il punto c, la pubblicità sonora può essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.

- 2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16

Publicità difforme da leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza, del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 17

Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
- 3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 e successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la

cancellazione.

5. In caso di accertamento di violazioni all'art. 13 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio procede immediatamente alla copertura della pubblicità, restando salva e impregiudicata l'azione di cui al comma 4.
Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Responsabile del servizio può consentire che la pubblicità oscurata, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa ritornare a essere esposta per il tempo occorrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a due mesi dalla data dell'accertamento della violazione.
Nel caso specifico, all'accertamento della violazione procede il Comando di 'Polizia Municipale.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 18

Publicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessioni, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinata con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

ART. 19

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assi ti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni ovvero del Concessionario del Servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della

superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 10, comma 2, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
5. Per l'affissione della pubblicità sugli spazi previsti dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 20

Norme di rinvio presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell' imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come. da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Presupposto dell'imposta.
 - a) Costituisce forma pubblicitaria è come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
 - b) Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n' 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
3. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) e' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del Decreto

Legislativo n' 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

- d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune, ovvero del Concessionario del Servizio, alla maggiorazione per categoria speciale spettante;
- b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;
- c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, ovvero al Concessionario del Servizio, il quale, se richiesta, ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune, ovvero al Concessionario del Servizio, prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno 5 anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
- b) il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune, ovvero al Concessionario del Servizio, l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
- c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute e' disposta dal funzionario responsabile;
- d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

6. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 21

Tariffe e determinazioni dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART. 22

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 23

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n' 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 Decreto Legislativo precitato.

ART. 24

Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma del Decreto Legislativo n' 507/1993, per «ciascun punto di pubblicità» s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Alessandria, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, ovvero del Concessionario del Servizio cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 507/1993.

ART. 26

Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n' 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del Decreto

Legislativo n' 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto:

- a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune ovvero del Concessionario del Servizio;
- b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art 19, comma 7 del D. Lgs n. 507/1993, deve essere comprovata mediante l'esibizione dell'attestazione del versamento postale.

ART. 27

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 28

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.
3. Presso il Servizio Affissioni e' tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di

servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 10 del mattino.

6. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco ovvero al Concessionaria del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio. Nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 29

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 30

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e quelle di cui all'art. 9, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le forme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
4. I dipendenti del servizio addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche

al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 31 RISCOSSIONE

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi, o per eccesso se superiore a cinquanta centesimi.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.
Il comune di Alessandria ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il Concessionario.
Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.
Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.
Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D. Lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il pagamento effettuato a mezzo c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio postale.
3. È fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n.507/1993, nel caso di omessa decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 32 Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 34

Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p.

ART. 35

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 36

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati // previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

ALLEGATO " A"

LOCALITA' COMPRESSE NELLA "CATEGORIA SPECIALE" PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE SULLE TARIFFE NORMALI

LOCALITA' CENTRO

E' delimitata dalle sottoelencate vie e piazze, considerando le medesime comprese nella località:

LUNGOTANARO SOLFERINO – SPALTOROVERETO - SPALTOMARENCO – VIALEMASOBRIO - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (nel tratto compreso tra la S.S. n° IO e viale don Orione) - VIALE DON ORIONE - SPALTO GAMONDIO (nel tratto compreso tra viale don Orione e corso Borsalino) - CORSO BORSALINO- SPALTO BORGOGGIO (nel tratto compreso tra piazzale Curiel e via Tiziano Vecellio) - PIAZZALE CURIEL - VIA TIZIANO VECELLIO - LUNGO TANARO SAN MARTINO - SPALTO BORGOGGIO (nel tratto compreso tra lungo Tanaro s. Martino e lungo Tanaro Solferino)

LOCALITA' CRISTO

VIALE BRIGATA RAVENNA - CORSO CARLO ALBERTO (nel tratto compreso tra viale Brigata Ravenna e l'incrocio con via Mathis) - CORSO ACQUI (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Casalcermelli ed il confine con il Comune di Castellazzo Bormida) - VIA MAGGIOLI (nel tratto compreso tra via della Maranzana e l'incrocio con via Campi - via Mathis) - CORSO CARLO MARX (nel tratto compreso tra corso Acqui e l'incrocio con via Casalcermelli).

Inoltre, è delimitata dalle sottoelencate vie, considerando le medesime comprese nella località:

CORSO ACQUI (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Casalcermelli e corso Carlo Alberto) - CORSO CARLO ALBERTO (nel tratto compreso tra corso Acqui e via Mathis) - VIA MATHIS - VIA CAMPI - VIA BENSI (nel tratto compreso tra via Campi e via del Coniglio) - VIA DEL CONIGLIO - VIA CASALCERMELLI (nel tratto compreso tra via del Coniglio e corso Acqui)

LOCALITA' PISTA

E' delimitata dalle sottoelencate vie, considerando le medesime comprese nella località:

LOCALITA' CENTRO - VIA LIVORNO (nel tratto compreso tra viale Medaglie d'oro e piazza d'Annunzio) - VIALE MEDAGLIE D'ORO - CORSO ROMITA - VIA SAN GIOVANNI BOSCO (nel tratto compreso tra l'incrocio con viale don Orione e quello con corso Romita)

LOCALITA' VILLAGGIO EUROPA

E' delimitata dalle sottoelencate vie, considerando le medesime comprese nella località:

LOCALITA' PISTA - VIA CANESTRI - VIA DE GASPERI (nel tratto compreso tra corso Romita e via Canestri)

LOCALITA' ORTI

VIALE MILITE IGNOTO (nel tratto tra l'incrocio con via della Poligonia ed il ponte sul fiume Tanaro).

Inoltre, è delimitata dalle sottoelencate vie, considerando le stesse comprese nella località:

LOCALITA' CENTRO - LARGO CATANIA - LUNGO TANARO MAGENITA (nel tratto compreso tra largo Catania e via della Poligonia) - VIA DELLA POLIGONIA - VIALE MILITE IGNOTO (nel tratto compreso tra spalto Marengo e l'incrocio con via della Poligonia).

LOCALITA' GALIMBERTI
VILLAGGIO BORSALINO.

Inoltre, è delimitata dalle seguenti vie, considerando le stesse comprese nella località:
LOCALITA' CENTRO - VIALE MILITE IGNOTO (nel tratto compreso tra spalto Marengo e l'incrocio con viale Michel) - VIALE TERESA MICHEL (nel tratto compreso tra viale Milite Ignoto e via Monteverde) - VIA MONTEVERDE (nel tratto compreso tra viale Michel e via Galimberti) - VIA GALIMBERTI (nel tratto compreso tra l'incrocio con via Monteverde – via Pisacane e via Boves) – VIA BOVES (nel tratto compreso tra viale Massobrio e via Galimberti).

LOCALITA' SPINETTA MARENGO

E' delimitata dall'area compresa tra VIA GENOVA (nel tratto compreso tra il bivio Marengo e la nuova Circonvallazione) e la NUOVA CIRCONVALLAZIONE (nel tratto compreso tra il bivio Marengo e l'incrocio con via Genova).

LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE D/5 - S.s. n° 10

E' delimitata da una fascia di 100 metri, a destra e a sinistra, dell'asse stradale, fino ai confini del territorio comunale

LOCALITA' ZONA ARTIGIANALE D/3

E' delimitata dall'area compresa tra la ferrovia per Ovada, la ferrovia per Genova e la tangenziale Sud-Est.

LOCALITA'- TANGENZIALE SUD EST

E' delimitata da una fascia di 100 metri, a destra e a sinistra, dell'asse stradale.

LOCALITA' STRADA STATALE n° 10

E' delimitata da una fascia di 100 metri, a destra e a sinistra, dell'asse stradale, dal confine con il Comune di Solero a via Giordano Bruno (all'altezza del ponte sul fiume Tanaro), e da via Marengo (all'altezza dell'incrocio con viale Massobrio e con via s.Giovanni Bosco) fino al confine con il comune di Tortona (all'altezza di Torre Garafoli), attraversando il sobborgo di san Giuliano Vecchio.

LOCALITA' STRADA STATALE n° 31

E' delimitata da una fascia di 100 metri, a destra e a sinistra, dell'asse stradale, dal ponte sulla ferrovia per Torino (all'altezza di via Giordano Bruno) fino al confine con il comune di Castelletto Monferrato, attraversando il sobborgo di San Michele.

LOCALITA' STRADA STATALE n° 494

E' delimitata da una fascia di 100 metri, a destra e a sinistra, dell'asse stradale, dal ponte sul fiume Tanaro (all'altezza della strada provinciale per Pavia) fino al confine con il Comune di Valenza, attraversando il sobborgo di Valmadonna.